



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 93 del reg.</b> <b>Data 30/12/2017</b>	<b>OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.783/17 dell' 20.04.2017 emessa nel giudizio GIANNINO ERSILIO contro il COMUNE di TAORMINA e l' EQUITALIA S.p.A.</b>
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.  
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.  
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 36° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

**OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.783/17 dell' 20.04.2017 emessa nel giudizio GIANNINO ERSILIO contro il COMUNE di TAORMINA e l' EQUITALIA S.p.A.**

Premesso che il Sig. GIANNINO Ersilio ha presentato opposizione al Tribunale di Avellino avverso la cartella esattoriale n.071/20120120081423 notificatagli per contravvenzioni elevate dal Comune di Taormina n. 333 e 118 per violazioni rispettivamente dell'1 e del 4 agosto 2008.

che in data 02/05/2017, prot. com.le n. 9515, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 783/17 - R.G. n. 1565/2014 – del 20.04.2017, con cui il Giudice del Tribunale di Avellino,

a) ha accolto il ricorso di Giannino Ersilio ed ha annullato la cartella opposta;

b) ha condannato questa Amministrazione, in solido con l'Equitalia Sud S.p.A., al pagamento delle spese di lite con attribuzione all'Avv. Mariano Fiorito dichiaratosi anticipatario, liquidate in € 210,00 per esborsi ed € 3.000,00, oltre accessori di legge, per compensi professionali;

Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. Giannino Ersilio, in solido con l'EQUITALIA Sud S.p.A., , ammontano complessivamente ad € 4.587,36, sulla base della seguente specifica:

▶ compensi professionali liquidati in sentenza	€	3.000,00
▶ spese generali 15% (su € 3.000,00)	€	450,00
▶ C.P.A. 4% (su € 3.450,00)	€	138,00
▶ Iva 22% (su € 3.588,00)	€	789,36
▶ esborsi liquidati in sentenza	€	210,00

totale complessivo € 4.587,36.

Considerato che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

*Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

> la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

> la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

> i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia

di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### PROPONE

1. di riconoscere, a favore di Giannino Ersilio, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 4.587,36 scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di Avellino N.783/17 del 20.04.2017, dovute in solido con l'Equitalia Sud S.p.A.,
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

IL SINDACO  
Dott. Eligio Giardina





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Avellino, Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Iandiorio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1565 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione e vertente

**TRA**

**GIANNINO Ersilio**, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Fiorito

**OPPONENTE**

**E**

**COMUNE DI TAORMINA in persona del Sindaco p.t.**, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba Messina

**OPPOSTO**

**E**

**EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del l.r.p.t.**, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bevere

**OPPOSTA**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Giannino Ersilio chiedeva dichiararsi l'inefficacia e/o nullità della cartella esattoriale n. 071/20120120081423 notificatagli per contravvenzioni elevate dal Comune di Taormina n. 333/08 e 118/ per violazioni rispettivamente dell'1 e del 4 agosto 2008.

Deduceva la nullità della notifica per essere stata la cartella notificata direttamente a mezzo ufficio postale; la prescrizione del diritto di esazione; la inesistenza del titolo esecutivo per non essere il destinatario della sanzione posta a base della cartella; violazioni procedurali per omessa



notifica del verbale di contravvenzione, nonché omessa allegazione del calcolo degli interessi moratori; mancata sottoscrizione del ruolo.

Si costituivano sia il Comune di Taormina che Equitalia Sud che resistevano all'opposizione.

Secondo il principio della ragione più liquida, a fronte delle numerose eccezioni sollevate, questo Tribunale si limiterà ad esaminare l'eccezione di prescrizione.

Essa, infatti, da un lato è legittimamente sollevata anche oltre il termine dei 20 giorni, trattandosi di fatto estintivo sopravvenuto che può essere rilevato anche al di fuori del termine decadenziale previsto dall'art. 617 c.p.c.; dall'altro lato la dedotta eccezione appare meritevole di accoglimento e, pertanto, assorbe tutte le altre questioni.

Dalla documentazione in atti versata, le contravvenzioni risultano essere state elevate in data 1 e 4 agosto 2008, laddove la notifica della odierna cartella esattoriale risulta effettuata in data 27.2.2014, ben oltre il termine quinquennale di prescrizione.

Non constano atti interruttivi della stessa.

Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.

Non si ravvisano elementi di resistenza aggravata e/o in mala fede tali da portare alla condanna ex art. 96 III co. c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- In accoglimento della opposizione, annulla la cartella esattoriale n. 071/20120120081423 irrogata a Giannini Ersilio;
- Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 210,00 per esborsi ed € 3000,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avv. Mariano Fiorito dichiaratosi anticipatario.

*Così deciso in Avellino il 20 aprile 2017*

**IL GIUDICE**



PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE IN BILANCIO*

Taormina 27 DIC. 2017

Il Segretario Generale  
Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 28 DIC 2017

S. 783/17      P.M. 822/17  
Il Responsabile **€ 4.587,36**  
dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Rosario *Curcuruto*

# COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 28/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.783/17 dell' 20.04.2017 emessa nel giudizio GIANNINO ERSILIO contro il COMUNE di TAORMINA e l' EQUITALIA S.p.A.**

### I REVISORI:

**PREMESSO** che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

**a) sentenze esecutive;**

- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, **nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente**, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

**VISTO le sentenze**

Considerato che in data 02/05/2017, prot. com.le n. 9515, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 783/17 - R.G. n. 1565/2014 - del 20.04.2017, con cui il Giudice del Tribunale di Avellino,

a) ha accolto il ricorso di Giannino Ersilio ed ha annullato la cartella opposta;

b) ha condannato questa Amministrazione, in solido con l'Equitalia Sud S.p.A., al pagamento delle spese di lite con attribuzione all'Avv. Mariano Fiorito dichiaratosi anticipatario, liquidate in € 210,00 per esborsi ed € 3.000,00, oltre accessori di legge, per compensi professionali;

Preso atto che le spese da rifondere al Sig. Giannino Ersilio, in solido con l'EQUITALIA Sud S.p.A., ammontano complessivamente ad € 4.587,36, sulla base della seguente specifica:

► compensi professionali liquidati in sentenza	€	3.000,00
► spese generali 15% (su € 3.000,00)	€	450,00
► C.P.A. 4% (su € 3.450,00)	€	138,00
► Iva 22% (su € 3.588,00)	€	789,36

► esborsi liquidati in sentenza

€ 210,00

totale complessivo € 4.587,36.

### **VISTO ed ACCERTATO**

di riconoscere, a favore di Giannino Ersilio, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 4.587,36 scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di Avellino N.783/17 del 20.04.2017, dovute in solido con l'Equitalia Sud S.p.A., da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

### **ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

### **INVITA**

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

*Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*


**L.c.s**

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO



*Vittorio Sabato*

IL PRESIDENTE

*Antonio D'Aveni*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dr.ssa Carrubba Rossana*



---

É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il Responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

